

REGOLAMENTO (CEE) N. 3270/90 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 1990****recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti del settore delle carni bovine per il 1990; che il massimale è stato aumentato dal regolamento (CEE) n. 2858/90 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nel corso della settimana dal 1° al 5 ottobre 1990 per gli animali vivi vertono su quantitativi ampiamente superiori a quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2858/90;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con il regolamento (CEE) n. 2950/90⁽⁵⁾; che occorre adottare misure definitive; che, in considerazione dell'au-

mento già adottato, non è ipotizzabile un nuovo aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare perturbazioni del mercato spagnolo, occorre disporre, quale misura definitiva a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, la sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista all'articolo 1, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2950/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio di titoli MCS per i prodotti del settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 2950/90 è sospeso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.⁽⁴⁾ GU n. L 274 del 4. 10. 1990, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 9.